

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 dicembre 2003

Si pubblica mensilmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 369/1996

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 998.

Manuale di riferimento ad uso dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione Lazio impegnati nei controlli sanitari presso gli stabilimenti produttori di carni fresche, ai sensi della Decisione 2001/471/CE

Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 999.

Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata per i laboratori di smielatura e di confezionamento dei piccoli produttori apistici

» 63

OGGETTO : Schema di deliberazione concernente: Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata per i laboratori di smielatura e di confezionamento dei piccoli produttori apistici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2 della legge 30.04.1962 n. 283 che prevede che l'esercizio di tutti gli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari, sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

VISTO il D.P.R. 30.03.1980 n. 327, regolamento attuativo della legge 283/62 che fissa i requisiti igienico-sanitari necessari al rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui sopra.

VISTO il decreto legislativo 27.01.1992 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

VISTO il decreto legislativo 26.05.1997 n. 155 attuazione delle Dir. 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

CONSIDERATO che la normativa summenzionata si deve applicare anche alla produzione, al confezionamento ed alla vendita del miele con esclusione dell'attività produttiva finalizzata all'autoconsumo.

PRESO ATTO che nel Lazio la maggior parte degli operatori di questo settore sono piccoli produttori che svolgono la loro attività solitamente presso edifici rurali con la vendita in loco del loro prodotto direttamente al consumatore finale.

RITENUTO che per favorire la permanenza dell'imprenditore agricolo nelle campagne e per promuovere le attività agrituristiche e la produzione alimentare del miele laziale risulta quanto mai utile incentivare il patrimonio apistico regionale assicurando al tempo stesso il consumatore, sulle adeguate garanzie dell'origine del miele e delle condizioni igienico-sanitarie di produzione.

PRESO ATTO che

- la produzione del miele si caratterizza per essere un'attività stagionale con anticipo e/o posticipo del periodo di produzione strettamente subordinato alle condizioni climatiche e naturalistiche del territorio;
- il ridotto quantitativo di acqua libera e l'alto contenuto in zuccheri classificano il miele alimento stabile con rischi pressoché nulli di alterazioni microbiologiche;
- l'estrazione del miele dai favi e le lavorazioni successive non comportano produzione di rifiuti liquidi e solidi significativi.

RITENUTO PERTANTO possibile prevedere il rilascio di un'autorizzazione sanitaria stagionale semplificata per quei locali in cui il piccolo produttore apistico effettua l'estrazione ed il confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

RAVVISATA la necessità di disporre sul territorio regionale di criteri autorizzativi uniformi individuabili nel documento "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata per i laboratori di smielatura e di confezionamento dei piccoli produttori apistici", allegato tecnico e parte integrante e sostanziale al presente atto.

VISTA la legge regionale 21.11.1988 n. 75 "Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'Apicoltura laziale".

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18.07.00 "Linee guida per il controllo e la vigilanza nel settore apistico in materia di igiene e sanità dell'allevamento".



999 10 OTT. 2003

VISTO il decreto legislativo 04.08.1999 n. 336 attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.


Su proposta dell'Assessore alla Sanità all'unanimità

DELIBERA

Di approvare le "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata per i laboratori di similatura e di confezionamento dei piccoli produttori apistici", allegato tecnico al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



10 OTT. 2003



M

Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata per i laboratori di smielatura e di confezionamento dei piccoli produttori apistici

L'art. 2 della Legge 30/04/1962 n. 283 prevede che l'esercizio di tutti gli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari, sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento attuativo DPR 30/03/1980 n. 327. Tale normativa, si estende quindi anche alla produzione, al confezionamento ed alla vendita del miele con esclusione dell'attività produttiva finalizzata all'autoconsumo.

La produzione del miele si caratterizza per essere un'attività stagionale con variazioni del periodo di produzione subordinate alle condizioni climatiche e naturalistiche del territorio. Il ridotto quantitativo di acqua libera e l'alto contenuto in zuccheri rendono il miele alimento stabile con rischi pressoché nulli di alterazioni microbiologiche; inoltre, l'estrazione del miele dai favi e le lavorazioni successive non comportano produzione di rifiuti liquidi e solidi significativi.

Nel Lazio la maggior parte degli operatori di questo settore sono piccoli produttori che svolgono la loro attività solitamente presso edifici rurali con la vendita in loco del loro prodotto direttamente al consumatore finale. L'attività di questi piccoli produttori è determinante per:

- il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni orticole e frutticole
- la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della biodiversità del patrimonio di flora erbacea ed arbustiva spontanea con conseguente salvaguardia della fauna selvatica che di tali essenze si nutre.

Vista la crescente interazione dell'Apicoltura con i settori dell'Agricoltura, dell'Ambiente, del Turismo, dell'Artigianato, del Commercio, per favorire le attività imprenditoriali agricole nelle campagne e per promuovere le attività agrituristiche e la produzione alimentare del miele laziale, risulta quanto mai utile incentivare l'attività apistica regionale assicurando al tempo stesso al consumatore adeguate garanzie sull'origine del miele e sulle condizioni igienico-sanitarie di produzione.

Considerate le premesse si ritiene possibile prevedere il rilascio di un'autorizzazione sanitaria stagionale semplificata per quei locali in cui il piccolo produttore apistico effettua l'estrazione ed il confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

A. INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA SEMPLIFICATA

Possono richiedere l'autorizzazione sanitaria semplificata per laboratorio di smielatura e di confezionamento gli apicoltori che rispondono ai seguenti requisiti:

- essere possessori di un numero complessivo di alveari non superiore a 50 (cinquanta);
- commercializzare direttamente ed esclusivamente al consumatore finale il miele prodotto nei propri apiari con esclusione della dotazione e della commercializzazione di miele prodotto da terzi;
- risultare regolarmente censiti ai sensi della Legge regionale 21.11.88 n. 75 "Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'Apicoltura laziale";
- risultare regolarmente registrati presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL ai sensi del D.Lvo 336/99;



Handwritten signature and a circular stamp of the Azienda USL.

- essere in possesso di regolare libretto di idoneità sanitaria, così come tutte le persone che lavorano nel laboratorio

B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, in carta legale, deve essere presentata dall'apicoltore al Sindaco del Comune ove viene esercitata l'attività, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda USL o, laddove presente, presso lo sportello unico dei Comuni. La domanda (modello 1) dovrà contenere: il periodo presumibile di utilizzazione dei locali, i tipi di miele, nonché l'impegno a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente l'inizio della smielatura con almeno dieci giorni di anticipo.

Alla domanda devono essere allegati:

- n. 3 planimetrie in scala 1:100 dei locali da utilizzare per le attività compresi i servizi igienici, debitamente firmate e datate da professionista iscritto all'Albo;
- n. 3 relazioni tecnico-descrittive dei locali e delle attrezzature;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte;
- documentazione relativa all'approvvigionamento idrico (dimostrazione di allacciamento alla rete idrica pubblica tramite bolletta o attestazione ovvero, se l'approvvigionamento idrico è effettuato da pozzi, presentare l'esito delle analisi microbiologiche e chimiche effettuate nell'anno in corso dalle quali risulta che l'acqua è conforme al D.M. 24/05/1988 n°236); Nel caso che il laboratorio sia ubicato in zona montana e svantaggiata non servita da acquedotto e con assenza di pozzo, l'approvvigionamento dell'acqua potabile è possibile tramite l'installazione di un serbatoio di adeguata capacità che verrà riempito a cura dell'apicoltore con acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico.
- fotocopia dell'ultima denuncia di possesso alveari (anche quelle presentate presso altre ASL);
- etichetta del prodotto.

Se la proprietà dei locali da autorizzare risulta appartenere a persona diversa dall'apicoltore, occorre apporre in calce alla domanda, unitamente alla firma dell'apicoltore richiedente l'atto autorizzativo, anche quella del proprietario dei locali, con la dicitura: "per presa visione ed impegno".

C. REQUISITI DEI LOCALI DA AUTORIZZARE PER L'ATTIVITÀ DI SMIELATURA E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE

I locali da autorizzare tramite l'autorizzazione semplificata per l'attività di smielatura e di confezionamento del miele dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- sufficiente aerazione ed illuminazione; nel caso in cui le dimensioni delle finestrate, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata aerazione ed illuminazione, devono essere previsti adeguati sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e dispositivi di illuminazione artificiale;
- pareti facilmente lavabili e disinfettabili fino al soffitto. Si consiglia l'uso di maioliche per facilitare le operazioni di pulizia;
- pavimento impermeabile, lavabile e disinfettabile. La presenza di pozzetti di scarico delle acque non è da ritenersi obbligatoria;
- presenza di un lavabo con erogazione di acqua potabile calda e fredda ad erogazione non manuale, preferibilmente a pedale, fornito di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- presenza di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di animali indesiderati;

- disponibilità di un servizio igienico ubicato in prossimità del laboratorio (non necessariamente contiguo ad esso);

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- durante le operazioni di smielatura e di confezionamento non devono essere presenti mobili o altre strutture o materiali non lavabili e disinfettabili;
- tutte le attrezzature, mobili ed utensili devono essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia e di manutenzione;
- le attrezzature e gli utensili destinati alla smielatura ed al confezionamento del miele (disopercolatori, smielatori, maturatori, ecc.) devono essere in materiale idoneo a venire in contatto con gli alimenti e con caratteristiche tali da permettere una facile pulizia;
- nei locali di lavorazione non devono essere presenti detersivi, disinfettanti o altri prodotti che potrebbero comunque alterare o contaminare il miele.
- i detersivi ed i disinfettanti utilizzati per la pulizia dei locali devono essere conservati al di fuori dei locali di lavorazione.

Il miele confezionato, i barattoli e gli altri contenitori vuoti ed i melari devono essere depositati in locali facilmente pulibili e mantenuti in buone condizioni igieniche.

Il locale utilizzato per la smielatura ed il confezionamento potrà essere adibito anche al deposito del miele confezionato, delle attrezzature e dei melari durante la stagione invernale, nonché all'attività di vendita purché le attività siano effettuate in tempi diversi ed a conclusione di ogni precedente operazione. Tutte le attività e le operazioni svolte dovranno essere descritte dettagliatamente nella loro sequenza temporale nel piano di autocontrollo che dovrà essere presente al momento dell'inizio dell'attività e dello svolgimento della stessa.

D. MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione sanitaria, il Servizio Veterinario dell'ASL effettua il sopralluogo nei locali per verificarne l'idoneità ed esprime il parere (modello 3) per il rilascio dell'autorizzazione (modello 4). Il parere verrà trasmesso al Comune, unitamente alla domanda, per la firma del Sindaco.

L'autorizzazione sanitaria rilasciata ha validità annuale stagionale ed è tacitamente rinnovata negli anni successivi a condizione che l'apicoltore ne faccia apposita istanza (modello 2), dichiarando:


- il periodo in cui effettuerà le operazioni di smielatura e confezionamento per l'anno in questione;
- che il locale preposto alle operazioni di smielatura e confezionamento è rimasto lo stesso e non ha subito modifiche strutturali relativamente ai requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione.

Qualora, negli anni successivi, dovessero intervenire modifiche strutturali sostanziali, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione, corredata dai relativi allegati.

E. ADEMPIMENTI DELL'APICOLTORE

- Per ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata, l'apicoltore deve comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio attività, le date presumibili in cui intende utilizzare il laboratorio e dichiarare di non aver apportato modifiche sostanziali al locale ed alle strutture per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione (modello 2).

[Handwritten signature]



- Il miele confezionato deve essere etichettato ai sensi della normativa vigente.
- Il prodotto confezionato deve essere conservato unicamente nella struttura autorizzata.
- L'apicoltore deve detenere il registro dei trattamenti medicinali ai sensi del D. Lvo 336/99.
- L'apicoltore deve detenere una scheda di registrazione della produzione del miele, da inserire nel piano di autocontrollo aziendale, sulla quale annoterà i quantitativi della produzione ed il relativo numero di lotto (modello 5).
- L'apicoltore deve consentire agli incaricati del Servizio Veterinario della ASL competente di effettuare tutti i controlli igienico-sanitari che essi ritengono opportuni e rendere visionabile in qualsiasi momento il piano di autocontrollo aziendale adottato ai sensi del D.Lvo 155/97.

F. ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO VETERINARIO

Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL competente dovrà:

- effettuare il sopralluogo per verificare l'idoneità del laboratorio e dei locali annessi, esprimendo il previsto parere per il rilascio dell'autorizzazione semplificata dei laboratori di smielatura (modello 3);
- effettuare gli opportuni controlli per accertare che il locale autorizzato, le attrezzature e gli utensili mantengano nel tempo le caratteristiche di idoneità;
- controllare che tutte le persone addette alla lavorazione siano provviste del libretto di idoneità sanitaria.

Al fine di una corretta vigilanza sulla produzione si suggerisce di considerare quale indicatore di quantità di miele prodotto da ciascun alveare il valore medio di circa 20 Kg per una famiglia di api in buone condizioni di salute.

G. ETICHETTATURA DEL MIELE

1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni obbligatorie:

- a) la denominazione "miele";
- b) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore titolare dell'autorizzazione sanitaria;
- c) la quantità netta o nominale;
- d) il lotto di produzione;
- e) l'origine italiana e la zona di produzione;

2. La denominazione di vendita può essere completata da indicazioni facoltative quali:

- a) l'origine floreale del miele;
- b) l'anno di produzione;
- c) il termine minimo di conservazione;
- d) le modalità di conservazione;
- e) le indicazioni nutrizionali.

Tali indicazioni andranno comunque aggiornate in rapporto alle modifiche normative sul confezionamento e sull'etichettatura del miele.



Bollo

Al Sig. Sindaco del Comune di _____

Per tramite del Servizio Veterinario ASL _____

Oggetto: **Richiesta autorizzazione sanitaria semplificata per laboratorio di smielatura**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ provincia _____
via _____ n° _____
cod.fiscale _____
P.Iva _____ tel _____

Possessore di complessivi n. _____ alveari suddivisi nei seguenti apiari ubicati
via _____ Codice allevamento n. _____
via _____ Codice allevamento n. _____
via _____ Codice allevamento n. _____

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata di cui alla Deliberara Regione Lazio n. _____ del _____ per il laboratorio di smielatura e confezionamento sito in _____ Via _____ n° _____

di proprietà del Sig. _____
nato a _____ il _____
residente in _____
via _____ n° _____

nel quale effettuare la lavorazione ed il confezionamento del miele prodotto nei propri apiari per un massimo di 50 arnie. L'attività è a carattere stagionale e verrà svolta presumibilmente nel seguente periodo:

dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____
per la seguente fioritura _____



Handwritten signature

dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____
per la seguente fioritura _____

dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____
per la seguente fioritura _____

L'attività prevede/non prevede personale dipendente o equiparato ai sensi del D.L.vo 626/94 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Servizio Veterinario della
ASL _____ con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio delle
operazioni di smielatura e confezionamento del miele.

FIRMA _____

FIRMA

Per presa visione ed impegno
(il proprietario dei locali)

_____ Data _____

Allegati:

1. planimetria dei locali in scala 1:100 in triplice copia;
2. relazione tecnico descrittiva dei locali degli impianti e delle attrezzature in triplice copia;
3. documentazione relativa all'approvvigionamento idrico (dimostrazione di allacciamento alla rete idrica pubblica tramite bolletta o attestazione ovvero se l'approvvigionamento idrico è effettuato da pozzi presentare l'esito delle analisi microbiologiche e chimiche effettuate nell'anno in corso dalle quali risulta che l'acqua è conforme al D.M. 24/05/ 1988 n°236);
4. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte;
5. fotocopia ultima denuncia possesso alveari;
6. etichetta del prodotto;
7. marca da bollo del valore corrente

Al Sig. Sindaco del Comune di _____

Per tramite del Servizio Veterinario ASI _____

Oggetto: **Autorizzazione sanitaria semplificata per laboratorio di smielatura.**
Comunicazione di inizio attività anno _____

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente in _____ prov. _____
 via _____ n° _____
 cod.fiscale _____
 P.Iva _____ tel _____

Possessore di complessivi n. _____ alveari suddivisi nei seguenti apiari ubicati

via _____ Codice allevamento n. _____

via _____ Codice allevamento n. _____

via _____ Codice allevamento n. _____

in possesso di autorizzazione sanitaria semplificata per l'esercizio di laboratorio di smielatura
 N° _____ del _____

DICHIARA

che non sono state apportate modifiche ai locali ed alle strutture e che procederà alle operazioni di smielatura e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare nei propri apiari nei seguenti periodi:

dal _____ al _____
 dal _____ al _____
 dal _____ al _____

In fede

FIRMA _____

FIRMA

Per presa visione ed impegno
 (il proprietario dei locali)



Data _____

[Handwritten signature]

Servizio Veterinario ASL _____

**VERBALE SOPRALI UOGO PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE
SANITARIA SEMPLIFICATA LABORATORIO DI SMIELATURA**

Addi' _____ del mese di _____ dell' anno _____

I sottoscritti _____

preso atto della richiesta avanzata dal sig _____ residente
in _____ via _____tendente ad ottenere l' autorizzazione sanitaria semplificata per l' attivazione di un laboratorio
di smielatura sito in _____
via __________ nel quale effettuare la lavorazione e il confezionamento del miele
prodotto nel proprio apiario registrato ai sensi del D.Lvo 336/99 con codice _____
presso la ASL _____ ;

si sono recati nei locali siti in _____

di cui è titolare il Sig. _____ nato a _____

il _____ alla presenza dell'interessato Sig. _____ ;

hanno rilevato quanto segue:

PERSONALE DIPENDENTE, SI NOLIBRETTO SANITARIO SI NOAPPROVVIGIONAMENTO IDRICO:
acquedotto pubblico SI NO
pozzo privato SI NOLOCALI
1. sala di smielatura SI NO2. sala di confezionamento SI NO

| | | |
|---|------------|-----------|
| 3. servizi igienici | O SI | O NO |
| Pavimenti impermeabili lavabili e disinfettabili | O SI | O NO |
| Illuminazione idonea | | |
| naturale | O SI | O NO |
| artificiale | O SI | O NO |
| Aerazione idonea | O naturale | O forzata |
| Lavabi n° _____ | | |
| provvisti di rubinetteria non manuale | O SI | O NO |
| acqua corrente calda e fredda | O SI | O NO |
| erogatore di sapone liquido | O SI | O NO |
| asciugamani a perdere | O SI | O NO |
| Attrezzature ed utensili in materiale idoneo | O SI | O NO |
| Idonei dispositivi atti ad evitare la presenza di animali indesiderati | O SI | O NO |
| Locali rispondenti alla pianta planimetrica | O SI | O NO |
| Locali, impianti e attrezzature rispondenti alla relazione tecnico descrittiva presentata | O SI | O NO |

Responsabile dell'autocontrollo _____

VERIFICATA

la conformità/non conformità della documentazione presentata ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria Semplificata.

RITENUTI


Idonei/non idonei i requisiti igienico sanitari dei locali, degli impianti e delle attrezzature;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata per i locali sopra descritti e per i periodi indicati nella richiesta.

Il presente parere viene espresso esclusivamente dal punto di vista igienico, senza pregiudizi di tutti gli altri adempimenti previsti dalle leggi o regolamenti vigenti e fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Servizio Veterinario



[Handwritten signature]

COMUNE DI _____
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE _____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO VETERINARIO _____

IL SINDACO

VISTA l'istanza prot. n° _____ del _____ avanzata dal Sig. _____ domiciliato in _____ Prov. _____

Via/P.zza _____ tendente ad ottenere l'autorizzazione sanitaria semplificata per l'esercizio di un laboratorio di smielatura sito in _____ prov. _____ Via/P.zza _____ n. _____ di _____ proprietà del Sig. _____

nel quale effettuare la lavorazione ed il confezionamento del miele prodotto nel proprio apiario;

Visto l'art. 2 della Legge 30/04/62 n. 283;

Visto l'art. 27 del DPR 26/03/80 n. 327;

Visto il D.Lgs. 155/97;

Vista la D.G.R. n. _____ del _____ recante: "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria semplificata per laboratori di smielatura e di confezionamento dei piccoli produttori apistici";

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale _____

AUTORIZZA IN VIA SEMPLIFICATA

Il Sig. _____ nato a _____

prov. _____ è domiciliato in _____

_____ Via/P.zza _____ ad attivare un

laboratorio di smielatura presso i locali siti in _____

Via/P.zza _____

n. _____ in cui effettuare stagionalmente la lavorazione ed il confezionamento del miele prodotto presso il proprio apiario.

La presente autorizzazione, tacitamente rinnovata annualmente, previa comunicazione annuale di inizio attività da parte dell'interessato può essere in qualsiasi momento revocata per motivi di ordine igienico-sanitario per l'inosservanza delle norme vigenti e non senza eventuali violazioni delle norme in materia urbanistica e di edilizia.

Data _____

Il Sindaco

